

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1055)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1984

Estensione delle misure di prevenzione patrimoniali previste
dalla legislazione vigente

ONOREVOLI SENATORI. — La successione nel tempo di numerose disposizioni legislative attinenti alla disciplina della prevenzione e, segnatamente, l'avvento della legge 13 settembre 1982, n. 646, che ha innovato profondamente sulla materia, pongono complesse questioni interpretative che debbono essere correttamente e tempestivamente risolte onde elidere il rischio di un ritardante contenzioso e, comunque, di ingiustificati trattamenti diseguitativi.

In attesa di provvedere all'elaborazione di un testo unico, idoneo ad armonizzare in organico contesto di agevole lettura ed applicazione le diverse disposizioni legisla-

tive, si ritiene necessario provvedere a rafforzare gli strumenti della prevenzione patrimoniale, estendendo anche alle categorie dei soggetti contemplati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la disciplina della cosiddetta legislazione antimafia.

Si potrebbe così realizzare l'importante risultato di assoggettare al più intenso regime delle misure portate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, anche quelle situazioni di rilevante pericolosità sociale non immediatamente riconducibili ai più noti fenomeni di criminalità mafiosa e camorristica.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».